

## TI\_GERICHTE 10.2003.86 vom 20. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2003.86](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.86)

FR: TI\_GERICHTE 10.2003.86 du 20 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2003.86 del 20 marzo 2003

### Volltext

Incarto n.10.2003.86/fc

DAC 632/2002

Bellinzona

20 marzo 2003

Sentenza con motivazione

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

\_\_\_\_\_ ,  
di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, cittadino algerino,  
domiciliato a \_\_\_\_\_, c/o CRS, celibe, richiedente d'asilo

\_\_\_\_\_ , di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,  
cittadino tunisino, di ignota dimora,

\_\_\_\_\_ , fu \_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, cittadino  
algerino, di ignota dimora,

tutti prevenuti

colpevoli di furto,

per avere a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2002, ai danni del negozio

\_\_\_\_\_, allo scopo di conseguire un illecito profitto ed al  
fine di appropriarsene, agendo in correttezza fra di loro, dopo aver aperto con la forza la porta  
di vetro scorrevole, sottratto vari capi di abbigliamento, 4 zainetti e 4 paia di scarpe per un  
valore complessivo di fr. 7'114.-- (merce recuperata per fr. 3'420.-- e restituita alla parte  
civile) nonché fr. 200.--/300.-- in contanti, non recuperati;

fatti avvenuti il \_\_\_\_\_ 2002 a \_\_\_\_\_;

reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;

perseguiti \_\_\_\_\_ con decreto

d' \_\_\_\_\_ 2002 n. DAC \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

del Procuratore pubblico Nicola Respini, \_\_\_\_\_, che propone la condanna:

1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

\_\_\_\_\_ con decreto d'■accusa del \_\_\_\_\_ 2002 n. DAC  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del Procuratore pubblico Nicola Respini, \_\_\_\_\_, che  
propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di \_\_\_\_\_ il 6 maggio 2002.
3. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
4. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

\_\_\_\_\_ con decreto d'■accusa del \_\_\_\_\_ 2002 n. DAC  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del Procuratore pubblico Nicola Respini, \_\_\_\_\_, che  
propone la condanna:

1. Alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

viste \_\_\_\_\_ le opposizioni interposte tempestivamente in data 3 ottobre 2002;  
indetto \_\_\_\_\_ il dibattimento 20 marzo 2003, al quale è comparso unicamente il  
difensore, mentre il procuratore pubblico con lettera 5 marzo 2003 ha rinunciato ad  
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei decreti  
d'accusa impugnati;

rilevato \_\_\_\_\_ che gli imputati sono stati regolarmente citati: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ mediante raccomandata del  
\_\_\_\_\_.2003, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con  
pubblicazione sul foglio ufficiale del \_\_\_\_\_ 2003;

proceduto \_\_\_\_\_ nelle forme contumaciali nei confronti di tutti gli accusati;

accertate \_\_\_\_\_ le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa;

sentito \_\_\_\_\_ il difensore, il quale riconosce la colpevolezza di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e chiede la sospensione condizionale della pena dell'espulsione, chiede il  
proscioglimento di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per non avere commesso il fatto;

posti \_\_\_\_\_ a giudizio i seguenti quesiti

1. Se \_\_\_\_\_ è autore colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.

2. Se \_\_\_\_\_ è autore colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.

3. Se \_\_\_\_\_ è autore colpevole di furto come descritto nel decreto di accusa a suo carico.

4. Sulle pene proposte a carico di ogni singolo accusato e sulle spese.

5. Se deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei confronti di \_\_\_\_\_ dal Ministero pubblico il 6 maggio 2002.

6. Se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione nei confronti di \_\_\_\_\_.

7. Sulle pretese di parte civile.

letti ed esaminati \_\_\_\_\_ gli atti;

considerato \_\_\_\_\_ in fatto ed in diritto

1. \_\_\_\_\_, cittadino algerino, \_\_\_\_\_, cittadino tunisino, e \_\_\_\_\_, cittadino algerino, sono tre richiedenti d'asilo che al momento dei fatti risiedevano il primo presso il centro della Croce Rossa (CRS) di \_\_\_\_\_, il secondo presso il CRS di \_\_\_\_\_ e il terzo presso il CRS di \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono attualmente di ignota dimora, mentre \_\_\_\_\_ risiede ancora presso il Centro di accoglimento per candidati all'asilo di via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 1).

2. Il \_\_\_\_\_ 2002 dopo le 04.00 di mattina la polizia è stata avvisata da un agente della \_\_\_\_\_ che tre persone erano uscite furtivamente dal negozio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, portando con loro dei capi d'abbigliamento.

Alle 04.45 gli agenti hanno intercettato in \_\_\_\_\_ a, all'altezza dell'intersezione con via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ il quale stava correndo in direzione nord ed era in possesso di merce, che ha poi ammesso di avere rubato poco prima presso il negozio \_\_\_\_\_.

Cinque minuti più tardi, la Polizia ha fermato sempre in \_\_\_\_\_, all'altezza dell'intersezione con via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i quali correvano pure in direzione nord, ma non avevano nulla con loro.

\_\_\_\_\_ ha individuato in queste due persone i suoi complici.

3. Con decreto d'accusa 20 marzo 2003 il Procuratore pubblico ha dichiarato i tre richiedenti d'asilo colpevoli di furto per avere, allo scopo di conseguire un illecito profitto ed al fine di appropriarsene, agendo in correttezza fra di loro, dopo aver aperto con la forza la porta di vetro scorrevole, sottratto vari capi di abbigliamento presso il negozio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ per un valore complessivo di fr. 7'114.--, nonché fr. 200.--/300.-- in contanti. Ha proposto la condanna di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni e la condanna di \_\_\_\_\_ alla pena di 60

(sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, alla revoca del beneficio della sospensione della condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di \_\_\_\_\_ il 6 maggio 2002 e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

4. Al dibattimento il difensore ha chiesto il proscioglimento di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione di \_\_\_\_\_, non contestando la pena detentiva contro di lui proposta.

Egli sostiene che la polizia non ha fatto piena chiarezza sui fatti, in particolare per quel che concerne il modo in cui i tre si sono incontrati a \_\_\_\_\_, sull'apertura della porta del negozio e sull'ora del furto.

Secondo il difensore non vi sarebbe agli atti la prova che anche \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ abbiano preso qualcosa dal negozio e lo abbiano portato fuori dallo stesso. Rileva pure che l'agente della \_\_\_\_\_ non sarebbe stato in grado di riconoscere le persone uscite dall'emporio. Non sarebbe infine provato che i vestiti ritrovati in un armadietto di cucina presso il centro della Croce Rossa in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, dove i tre hanno dichiarato di essersi recati nel corso della notte, provengano dal negozio \_\_\_\_\_, poiché, contrariamente a quelli che aveva in mano \_\_\_\_\_, questi non avrebbero l'etichetta con il prezzo e sarebbero stati trovati in un sacco diverso.

In conclusione, secondo la difesa \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono da prosciogliere, perché non avrebbero sottratto nulla o, perlomeno, vi sarebbe il dubbio che l'abbiano fatto.

5. Commette furto chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (art. 139 cifra 1 CP).

In concreto occorre verificare se i tre richiedenti d'asilo abbiano sottratto qualcosa dal negozio di \_\_\_\_\_.

Si può essere d'accordo con la difesa che l'istruttoria non ha permesso di fare piena chiarezza sui fatti. Ciò soprattutto a causa dell'atteggiamento dei tre accusati, i quali hanno rilasciato ogni volta deposizioni diverse e spesso menzognere nell'intento di scagionarsi.

Ad ogni modo la confusione permane su fatti marginali e, in fondo, su fatti irrilevanti per il giudizio, mentre che per gli elementi costitutivi del reato non vi possono essere dubbi.

\_\_\_\_\_ ha ammesso, sin dall'inizio, di essere entrato nel negozio e di avere asportato diversa merce; giustamente la difesa non lo contesta.

Gli altri due accusati hanno inizialmente negato qualsiasi addebito, sostenendo di non essere mai entrati nell'emporio. Nel seguito dell'istruttoria hanno poi però dovuto ammettere di essere entrati tutti e tre assieme. Fatto peraltro che aveva già trovato conferma nella deposizione dell'agente della \_\_\_\_\_, il quale ha affermato di aver visto tre uomini uscire dal negozio, girare l'angolo e allontanarsi sulla via \_\_\_\_\_ in direzione della \_\_\_\_\_ (cfr. atto 7, verbale d'interrogatorio 9 settembre 2002, pag. 1). Lo stesso agente, contrariamente a quanto sostiene la difesa, ha riconosciuto con quasi assoluta certezza \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (cfr. atto 7, interrogatorio citato, pag. 2).

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sostengono di non aver asportato nulla dal negozio. Questa circostanza non ha potuto essere definitivamente chiarita, perché l'agente della \_\_\_\_\_ non ha potuto vedere se tutti e tre avessero qualcosa con loro al momento di uscire e perché

al momento del fermo i due accusati in parola non avevano merce rubata con sé. Ad ogni modo la questione non è decisiva, poiché essi sono comunque correi con \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ ha esplicitamente ammesso di essere entrato nel negozio e di avere rubato tre giacche e di averle date a \_\_\_\_\_ per portarle fuori (cfr. atto 7, verbale di interrogatorio 11 settembre 2002, pag. 2); \_\_\_\_\_ ha pure ammesso di essere penetrato nell'emporio e di avere collaborato a mettere i vestiti in uno zaino (cfr. atto 7, verbale d'interrogatorio 10 settembre 2002, pag. 1).

I tre hanno quindi agito con un intento comune e hanno collaborato tutti e tre assieme per rubare la merce dal negozio. La circostanza che solo uno di loro ha avuto il compito o la possibilità di portare fisicamente la merce fuori dal negozio non ha influsso sulla correttezza, poiché tutti e tre hanno agito in base ad una comune volontà di rubare.

Per quanto concerne il quantitativo di merce rubata, non corrisponde al vero l'affermazione della difesa secondo la quale non sarebbe provato che i vestiti trovati presso il centro della Croce Rossa di \_\_\_\_\_ a, non provenissero dal negozio \_\_\_\_\_. Alla merce, salvo tre pezzi, era attaccato il relativo cartellino con il prezzo di vendita. Ha così potuto essere accertato che proveniva dal negozio in discussione, tant'è che è già stata restituita al proprietario (cfr. atto 7, verbale di sequestro 10 settembre 2002 ore 16.00). L'unico vestiario di cui non ha potuto essere stabilita la provenienza è quello sequestrato il \_\_\_\_\_ 2002 alle ore 11.15, presso il centro CRS di \_\_\_\_\_ (cfr. atto 7, relativo verbale di sequestro).

Tutti e tre gli accusati devono quindi essere condannati per furto.

6. La pena proposta dal Procuratore pubblico appare commisurata al reato commesso e all'entità della refurtiva. Per \_\_\_\_\_ la pena superiore è giustificata vista la sua recidiva.

Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione, non vi è agli atti alcun elemento che possa giustificarla. Peraltro i tre accusati neppure si sono presentati al dibattimento e due di loro sono addirittura di ignota dimora.

7. La tassa di giustizia e le spese vanno a carico degli accusati in solido.

visti \_\_\_\_\_ gli art. 55, 139 cifra 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;

rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti;

dichiara \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

colpevoli di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n.

DAC \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, DAC \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, DAC

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002;

condanna \_\_\_\_\_ ,

1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

3. al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.

condanna \_\_\_\_\_,

1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.

condanna \_\_\_\_\_,

1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
3. al pagamento, in solido con i coautori, delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. fr. 1'000.--.

ordinal'iscrizione delle condanne a casellario giudiziale, che saranno cancellate trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revocanei confronti di \_\_\_\_\_ la sospensione condizionale della pena di 3 (tre) giorni di detenzione inflittagli con decreto 6 maggio 2002 dal Ministero pubblico.

rinviala parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Ai condannati è stato indicato che possono ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia.

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

i condannati \_\_\_\_\_ sono stati avvertiti della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di 6 (sei) mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, c/o CRS, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, di ignota dimora (per vie edittali)

\_\_\_\_\_, di ignota dimora (per vie edittali)

Procuratore pubblico Nicola Respini, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

e, \_\_\_\_\_ alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, \_\_\_\_\_

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico, in solido, di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

fr. 700.00      tassa di giustizia

fr. 300.00      spese giudiziarie

fr. 1000.00     totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.